

Trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti, spese di rappresentanza e spese riaddebitate

DETRAIBILITA' DELL'IVA

L'IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile a condizione che le stesse risultino inerenti all'attività e siano documentate dalla fattura da richiedere all'albergatore o ristoratore.

E' fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA come nel caso di imprese e professionisti che effettuano operazioni esenti.

Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, rinfresco in occasione dell'inaugurazione della sede), non trova applicazione la regola generale, ma si applica la disposizione specifica e quindi la relativa IVA rimane indetraibile.

Nelle ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso (es. dal dipendente) è sufficiente che nella fattura, intestata al soggetto passivo (es. datore di lavoro), siano indicati i dati del dipendente (in alternativa possono essere indicati in una apposita nota allegata).

DEDUCIBILITA' DEL COSTO

Le spese relative ad alberghi e ristoranti sono deducibili parzialmente (nella misura del 75%), sia nell'ambito del reddito d'impresa che di lavoro autonomo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione:

- quando le spese di albergo e ristorante costituiscono spese di rappresentanza. In tal caso, per le imprese, il 75% delle spese in esame va sommato alle altre spese di rappresentanza e il risultato è deducibile nel limite percentuale dei ricavi caratteristici (quando i ricavi sono inferiori a € 10 milioni, il limite è pari al 1,5% dei ricavi);
- per le spese sostenute dalla società per le trasferte dei soci non amministratori;
- per le trasferte all'interno del comune.

Ma non trova applicazione quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, collaboratori e amministratori al di fuori del territorio comunale, fermo restando il rispetto del limite giornaliero di € 180,76 (€ 258,23 per trasferte all'estero).

Per i professionisti il 75% delle spese per alberghi e ristoranti è deducibile nel limite del 2% (1% in caso di spese che sono qualificate come spese di rappresentanza) dei compensi percepiti.

Non si applica alcuna limitazione alle spese per i servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto, convenzioni con pubblici esercizi).

Professionisti: riaddebito analitico al committente

A decorrere dal 2025 (art. 6, comma 2, D. Lgs. 192/2024) le spese sostenute dal professionista nell'ambito dell'espletamento di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente sono in generale indeducibili (art. 54-ter, comma 1, TUIR) poichè il rimborso di tali spese non concorre alla formazione del reddito (art. 54, comma 2, lett. b, TUIR).

Le predette spese risultano deducibili nel caso non vengano rimborsate dal committente qualora lo stesso sia sottoposto ad uno degli istituti di cui al 'Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza'; tuttavia sono deducibili, nel caso in cui l'importo delle stesse, comprensivo del compenso, sia non superiore a € 2.500, se non rimborsate entro un anno dalla fatturazione (art. 54-ter, comma 5, TUIR).

OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Dal 2025, per le spese di vitto e alloggio (ristoranti e alberghi), è richiesta, ai fini della deducibilità, la tracciabilità del pagamento: a) per i professionisti, b) quando sono spese di trasferta, c) quando sono spese di rappresentanza.

Conegliano-Treviso, 12.01.2026

Studio Scudeller
Avv. Pietro Scudeller